

## Foglio Informativo

### FINANZIAMENTO DIRETTO TASSO VARIABILE destinato a Clienti "NON CONSUMATORI"

#### Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso Banca Valsabbina o altra banca.

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

#### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

#### CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO DIRETTO

##### Caratteristiche:

Il finanziamento denominato "diretto" è un'anticipazione in euro, non direttamente collegata ad operazioni di smobilizzo crediti, rimborsabile a scadenza prefissata. È pertanto un'operazione di natura finanziaria per sopperire ad esigenze a breve/media scadenza. L'anticipazione viene regolata su un conto corrente di corrispondenza.

##### Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- rischio che il fido concesso possa essere revocato dalla banca a causa di un uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del cliente.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,20%

Importo: Euro 100.000,00

Durata: 3 mesi

Tasso di interesse nominale annuo: 9,500%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (365 gg)

Spread: 6,00%

Commissione onnicomprensiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 2,000% annua

Commissione onnicomprensiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 0,500% trimestrale

Restituzione di capitale ed interessi: alla scadenza in un'unica soluzione

Spese invio comunicazioni periodiche € 1,00.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE					
VOCI		COSTI			
Importo finanziabile		Nessuna limitazione			
Durata		Massimo: 18 mesi			
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto			
TASSI	Tipologia Tasso (1)		Variabile		
	Tasso di interesse nominale annuo		9,500%		
	Parametro di indicizzazione (2)		Media Euribor 3 mesi (365 gg)		
	Spread		6,00%		
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	Non prevista		
		Perizia Tecnica	Non richiesta		
		Altro	Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (3): 5,00% dell'importo deliberato.		
	Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica		€ 0,00	
		Contratti sottoscritti in filiale		NON PREVISTI	
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica		Nessuna	
		Incasso Rata		Non previsto	
		Invio documentazione	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)		€ 1,00
			Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)		€ 0,00
			Domiciliazione in filiale (a documento)		€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)			€ 0,00		
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.					
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto					

			(a richiesta cliente):
			Raccomandata € 6,50
			Raccomandata A.R. € 8,00
			Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (4)	Piano di soli interessi con rimborso capitale a scadenza - anno civile
Tipologia di rata	Rimborso del capitale posticipato in un'unica soluzione
Periodicità delle rate	Trimestrale di soli interessi

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una "base zero", in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

(2) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all'inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) "3 mesi lettera", relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:

- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di settembre

(3) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(4) TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

ANNO CIVILE - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/10/2024	3,500%
01/09/2024	3,610%
01/08/2024	3,742%
01/07/2024	3,785%
01/06/2024	3,870%
01/05/2024	3,946%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

### Imposte

Ove previsto, si applicano al contratto l'imposta di registro e/o di bollo tempo per tempo vigenti.

### CMDF

Commissione omnicomprendiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 2,000% annua

Commissione omnicomprendiva (Commissione di messa a disposizione fondi CMDF): 0,500% trimestrale

La Commissione omnicomprensiva (Commissione messa a disposizione fondi - CMDF) è calcolata sull'importo totale degli affidamenti, aventi carattere rotativo, messi a disposizione del Cliente, dividendo per quattro (n. di trimestri dell'anno) la commissione percentuale annua pattuita. La percentuale trimestrale ottenuta, viene rapportata ai giorni di composizione del trimestre e moltiplicata per i giorni di effettiva messa a disposizione di tali somme.

Periodicità conteggio ed addebito della Commissione omnicomprensiva (Commissione messa a disposizione fondi - CMDF): trimestrale

## **TEMPI DI EROGAZIONE** (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste

## **ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI**

### **Estinzione anticipata**

Il Cliente non consumatore ha diritto di recedere dal Contratto o di rimborsare totalmente o parzialmente la somma mutuata in qualsiasi momento, anticipatamente, con l'applicazione degli oneri previsti nella Sezione A (del contratto).

### **Clausola risolutiva espressa – Recesso - Giusta Causa / Giustificato Motivo**

La Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante raccomandata a.r., telegramma, od altro mezzo di comunicazione eletto dal Cliente ai sensi dell'art. 9 (del contratto), nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

a) mancato perfezionamento, entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente previste ai sensi dell'art. 1 (del contratto);

b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.

b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., oltre che nei casi previsti dal precedente art. 5.2 (del contratto), se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso cui è tenuto in forza del presente Contratto; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante raccomandata a.r., telegramma od altro mezzo di comunicazione eletto dal Cliente ai sensi dell'art. 9 (del contratto).

Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, deriva il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio.

Il pagamento tardivo di quanto dovuto, anche se accettato dalla Banca, ed ogni atto di tolleranza, non determinerà la reviviscenza od il ripristino, anche solo parziale, del Contratto, ma dovrà in ogni caso intendersi regolato dalle condizioni economiche e contrattuali previste nel Contratto.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

## **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

## **A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)**

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che

la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## GLOSSARIO

<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
<b>Mediatore Creditizio</b>	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
<b>Requisiti minimi di accesso</b>	Sono i requisiti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, ect)
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.